

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 20 MAGGIO 2002

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 21/1

**Statuto del Comune di
Marcaria (MN)**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 2002
con deliberazione n. 19.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 giugno 1992 n. 25/5.

STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE
CON ALTRI ENTI****Capo I
I principi generali**

- Art. 1 - Il Comune di Marcaria
- Art. 2 - Il territorio del Comune
- Art. 3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune
- Art. 4 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune
- Art. 5 - Finalità dell'attività comunale
- Art. 6 - Pari opportunità
- Art. 7 - Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art. 8 - Azioni programmatiche

**Capo II
Forme di relazione con altri Enti**

- Art. 9 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

**Titolo II
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE,
DECENTRAMENTO E GARANZIE****Capo I
Istituti di partecipazione e di informazione**

- Art. 10 - Istanze, petizioni, proposte
- Art. 11 - Consultazione popolare e consulte permanenti
- Art. 12 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 13 - Pubblicità ed accesso agli atti
- Art. 14 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini
- Art. 15 - Libere forme associative

**Capo II
Il decentramento comunale**

- Art. 16 - Partecipazione ed organizzazione dei servizi su base frazionale

**Titolo III
ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ****Capo I
Gli Organi di Governo del Comune**

- Art. 17 - Organi di governo

**Capo II
Il Consiglio Comunale****Sezione I****Ruolo e competenze del Consiglio Comunale**

- Art. 18 - Il Consiglio Comunale
- Art. 19 - Ruolo e funzioni dei Consiglieri comunali

**Sezione II
Assetto istituzionale e organizzazione
del Consiglio Comunale**

- Art. 20 - Esercizio delle funzioni vicarie
- Art. 21 - Gruppi consiliari
- Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 23 - Commissioni Consiliari
- Art. 24 - Garanzie per le minoranze - Opposizioni

**Sezione III
Funzionamento del Consiglio Comunale**

- Art. 25 - Articolazione dell'attività del Consiglio
- Art. 26 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

- Art. 27 - Funzionamento del Consiglio

**Capo III
Il Sindaco**

- Art. 28 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
- Art. 29 - Rappresentanza legale
- Art. 30 - Rapporti con gli Assessori, con la Dirigenza e con i Responsabili di Servizio
- Art. 31 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco
- Art. 32 - Consiglieri del Sindaco
- Art. 33 - Mozione di sfiducia e dimissioni

**Capo IV
La Giunta**

- Art. 34 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
- Art. 35 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 36 - Funzionamento della Giunta
- Art. 37 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

**Capo V
Cause di incompatibilità e di ineleggibilità,
dimissioni, rimozione e decadenza
degli Amministratori**

- Art. 38 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
- Art. 39 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge
- Art. 40 - Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata
- Art. 41 - Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi

**Capo VI
Difensore civico**

- Art. 42 - Nomina

**Capo VII
Linee programmatiche
per il mandato amministrativo
e modalità per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo****Sezione I
Le linee programmatiche**

- Art. 43 - Definizione delle linee programmatiche

**Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA****Capo I
Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo
dell'Amministrazione Comunale**

- Art. 44 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 45 - Incarichi dirigenziali
- Art. 46 - Funzione dirigenziale
- Art. 47 - Responsabilità dirigenziale
- Art. 48 - Segretario generale-comunale e Vice Segretario
- Art. 49 - Direttore Generale

**Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 50 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali
- Art. 51 - Partecipazioni a società

**Titolo VI
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
E CONTROLLI INTERNI****Capo I
Gli strumenti economico-finanziari del Comune**

- Art. 52 - Risorse economico-finanziarie
- Art. 53 - Revisione economico-finanziaria

Capo II
Il sistema dei controlli interni

Art. 54 - Il sistema dei controlli interni

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Disposizioni abrogative

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE
CON ALTRI ENTI

Capo I
I principi generali

Art. 1 - Il Comune di Marcaria

1. Il Comune di Marcaria, Ente locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
3. Il Comune di Marcaria assume e fa propri i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione degli Stati d'Europa.
4. Promuove e favorisce, per quanto di propria competenza, i valori di democrazia, uguaglianza, centralità e primato della persona umana, tolleranza, solidarietà, fratellanza e integrazione tra i popoli e tra i singoli individui.
5. Promuove e favorisce la crescita culturale, sociale, civile ed economica della propria comunità con particolare cura delle fasce più deboli ed esposte al disagio.
6. Collabora e partecipa, dove possibile, alle iniziative ritenute opportune, di ogni livello istituzionale, finalizzate agli stessi obiettivi.
7. Promuove e partecipa alle iniziative volte alla costruzione della pace tra i popoli, alla crescita della tolleranza tra gli individui, alla conoscenza e al rispetto di culture e religioni diverse, anche attraverso la promozione di scambi internazionali e gemellaggi con altri Enti e Comunità anche stranieri.
8. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Marcaria ha una superficie di 89,7 Km. quadrati e si estende per tutta l'ampiezza dei suoi confini storici.
Il Comune di Marcaria comprende nel suo territorio le frazioni di Campitello, Casatico, Cesole, Gabbiana, S. Michele in Boseo, Marcaria, Ospitaletto, Canicossa.
2. La sede del Comune è sita in Marcaria nel palazzo municipale già Palazzo Siliprandi; presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

Art. 3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da «Rocca con ponte di legno (levatoio) gettato su un fiume (Oglio) con scritta "lapillus" con serto d'alloro e corona che lo sormonta».
2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo sul quale è ricamato, al centro, lo stemma dell'Ente di color cremisi (cardinale) e la parte retrostante color giallo oro.
3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.
5. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 4 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Marcaria ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale.

Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a) sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b) promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

c) garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini, l'inserimento lavorativo dei giovani, l'assistenza agli anziani e a chi versa in condizioni di bisogno e disagio;

d) realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e) rendendo effettivo il diritto allo studio, promuovendo l'integrazione tra etnie e culture diverse, curando la conservazione e la tutela dell'identità storico-culturale della comunità e delle sue tradizioni;

f) tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri enti, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

Art. 5 - Finalità dell'attività comunale

1. Il Comune di Marcaria esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

2. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

3. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è favorita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 7 - Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa,

l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

2. Ai contribuenti è assicurata la possibilità di conoscere in ogni momento la propria posizione tributaria nei confronti del comune, nonché di accedere agli atti che li riguardano.

Art. 8 - Azioni programmatiche

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Marcaria assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 9 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune persegue, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini e in modo particolare con il Comune di Castellucchio con il quale condivide le frazioni di Gabbiana e Ospialetto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 10 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Marcaria ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte; in nessun caso può essere fatto alcun uso di istanze, segnalazioni o denunce anonime.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco, e/o da chi vi è deputato per materia o ruolo, il quale formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, sono presentate alla Giunta la quale ne valuta i contenuti e l'opportunità e provvede di conseguenza.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono registrate, in ordine cronologico, al protocollo dell'Ente.

Art. 11 - Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Marcaria può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta.

Art. 12 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

3. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 13 - Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Marcaria sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 14 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale anche in collaborazione con altri Enti e soggetti.

Art. 15 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni.

Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio e ogni qualvolta sia ritenuto necessario o opportuno.

3. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Capo II

Il decentramento comunale

Art. 16 - Partecipazione ed organizzazione dei servizi su base frazionale

1. La partecipazione alla vita del Comune e l'organizzazione dei servizi possono essere sviluppate anche su base frazionale per l'attuazione di forme di decentramento, in relazione a peculiarità sociali, urbanistico-territoriali o economiche, nonché in base a specifiche esigenze della popolazione e di funzionalità dei servizi stessi.

Titolo III

ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 17 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività co-

munale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate dagli alle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo, nonché atti di verifica periodica della attuazione, integrazione e/o modifica delle linee programmatiche.

5. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

6. Indirizza, altresì, l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo programmatico ed organizzativo.

7. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto-organizzazione secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

Art. 19 - Ruolo e funzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono in merito all'andamento e all'attività dell'Ente.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. I Consiglieri hanno diritto di usufruire di permessi e aspettative secondo le modalità dettate dalla legge.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

7. Per la consultazione e predisposizione degli atti, i Consiglieri Comunali hanno diritto ad avere a loro disposizione, un locale idoneo, durante gli orari d'ufficio e ottenere la collaborazione del personale e delle strutture dell'ente. Tale locale viene individuato primariamente nella sala consiliare.

8. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 20 - Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 - Gruppi consiliari

1. La composizione ed il funzionamento dei Gruppi consiliari sono disciplinati da regolamento.

Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è formata dal Sindaco o da un suo delegato e dai Capigruppo o loro delegati.

2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro 5 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre capigruppo che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri.

Art. 23 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza anche delle minoranze.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione di Dirigenti - Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Garanzie per le minoranze - Opposizioni

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni Consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri non appartenenti alla coalizione di maggioranza.

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 25 - Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Sindaco è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.

Art. 26 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche,

fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato sintetico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 27 - Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento che ne stabilisce le formalità di convocazione ed il numero dei Consiglieri necessari per la validità dei consigli.

Capo III Il Sindaco

Art. 28 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'unità dell'intera comunità, è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e di cui interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo e in tale qualità adotta tutti i provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione di pericoli o turbamento della sicurezza dei cittadini.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune.

5. Il Sindaco può delegare, nei casi previsti dalla legge, l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza.

Art. 29 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale, nonché quella di conciliare e transigere le liti; il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale, al Segretario, Dirigenti e o Responsabili di Servizio del Comune i quali sottoscrivono all'uopo la procura alle liti.

Art. 30 - Rapporti con gli Assessori, con la Dirigenza e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza generale, o qualora ne ravvisi l'opportunità.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei Dirigenti al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 31 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 32 – Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti e Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

Art. 33 – Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.

Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

**Capo IV
La Giunta****Art. 34 – Composizione della Giunta e nomina degli Assessori**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina da un minimo di quattro sino ad un massimo di 6 componenti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche tra soggetti al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere: i componenti non Consiglieri non potranno essere in numero superiore alla metà dei componenti della Giunta nominata.

4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Gli assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 35 – Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario comunale.

Art. 36 – Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni autoregolamentative.

3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo che ravvisi l'opportunità di procedere a voto segreto.

Art. 37 – Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco può provvedere alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, anche per il venir meno del rapporto fiduciario o qualora sorgano insanabili divergenze sugli indirizzi politici dell'amministrazione e sulla loro attuazione, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V**Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori****Art. 38 – Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

3. Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi, le nomine, le funzioni conferite ad amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune presso Enti, aziende, società ed associazioni di qualunque genere anche partecipati direttamente o indirettamente maggioritariamente o minoritariamente nel Comune.

Art. 39 – Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 40 – Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata

1. È dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto al Sindaco entro le 48 ore successive al termine della seduta.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa del Sindaco o di un qualsiasi consigliere.

Art. 41 – Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Sono istituiti il Sindaco e il Consiglio Comunale dei ragazzi i quali, secondo le modalità e le forme disciplinate dal singolo regolamento, hanno competenza e poteri di impulso nelle tematiche riguardanti il mondo giovanile ed i suoi diritti, la cultura, lo sport, l'ambiente e il tempo libero e l'aggregazione.

Capo VI Difensore Civico

Art. 42 - Nomina

1. È istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Le modalità di elezione e le prerogative del medesimo saranno disciplinate dall'apposita convenzione da stipularsi tra gli Enti aderenti.
3. La convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione delle presenti norme statutarie.

Capo VII Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I Le linee programmatiche

Art. 43 - Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispose un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento contenente le linee programmatiche è presentato al Consiglio entro sessanta giorni dall'insediamento del Sindaco.

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

Capo I Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 44 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Marcaria è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 45 - Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 46 - Funzione dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I Responsabili di Servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I Responsabili di Servizio preposti ai settori sono te-

nuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I Dirigenti - Responsabili di Servizio sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

Art. 47 - Responsabilità dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Dirigente - Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 48 - Segretario generale/comunale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
 2. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario generale/comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.
- Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Dirigenti responsabili delle strutture-Responsabili di Servizio preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione Comunale.

Art. 49 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può attribuire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario decade automaticamente da tali funzioni qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che glielo ha conferite.
2. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio.
3. Il Direttore generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
 - b) predispose il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Dirigenti - Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti e può sostituire gli stessi in caso di assenza, inerzia, inadempimento potendo, altresì avocare a sé la trattazione di pratiche e/o l'adozione di provvedimenti di particolare complessità e/o delicatezza;
 - d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Titolo V I SERVIZI PUBBLICI

Art. 50 - *Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali*

1. Il Comune di Marcaria assicura che l'erogazione dei servizi pubblici locali avvenga secondo criteri di uguaglianza, equità ed efficienza.

2. Il Comune, ove non ritenga di esercitare le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi il cui oggetto ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

3. Il Comune individua i modelli/le forme di gestione, eventualmente anche in forma associata, dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 51 - *Partecipazioni a società*

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.

2. Il Comune può altresì affidare esternamente l'esercizio di funzioni amministrative.

Titolo VI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 52 - *Risorse economico-finanziarie*

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e capacità impositiva nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

3. L'eventuale esercizio delle funzioni conferite al Comune di Marcaria dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, deve sempre essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 53 - *Revisione economico-finanziaria*

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

Capo II Il sistema dei controlli interni

Art. 54 - *Il sistema dei controlli interni*

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valu-

tazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

3. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

4. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

5. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - *Disposizioni abrogative*

1. Lo Statuto del Comune di Marcaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 3 ottobre 1991 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 gennaio 1992, è abrogato.